







ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005

ASSE 2

Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento

MISURA 225 – PAGAMENTI SILVO AMBIENTALI

- Azione 225.1 Gestione silvoambientale dei sistemi forestali produttivi ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctone a conifere;
- Azione 225.2 Intervento 1. Interventi per la diversificazione strutturale nei sistemi a ceduo.

Annualità 2012

Sommario

1. Descrizione ed obiettivi generali della misura	3
2. Principali riferimenti normativi	4
3. Portata finanziaria e ripartizione delle risorse	8
4. Periodo d'impegno	8
5. Massimali di aiuto	8
6. Criteri di ammissibilità/esclusione	8
6.1 Localizzazione dell'intervento	8
6.2 Soggetti beneficiari	9
6.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale	9
6.4 Esclusioni specifiche	10
7. Criteri di valutazione	10
8. Importo degli aiuti, tipologie di azione/intervento e impegni dei beneficiari	11
8.1 Importo degli aiuti	11
8.2 Tipologie di azione/'intervento e impegni dei beneficiari	12
8.2.1 Azione 225.1 Gestione silvoambientale dei sistemi forestali produttivi ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctone a conifera.	12
8.2.2 Azione 225.2 Diversificazione strutturale e compositiva dei sistemi forestali	12
9. Durata degli impegni dei beneficiari	13
10. Presentazione delle domande di aiuto/pagamento	13
11. Modifica della domanda di aiuto/pagamento	15
12. Ricezione, protocollazione e presa in carico delle domande	16
13. Controllo di ricevibilità e di ammissibilità delle domande	16
14. Prima graduatoria delle domande	17
15. Presentazione della scheda progetto	17
16. Controlli di ammissibilità ed istruttoria della scheda progetto per le domande finanziabili	19
17. Graduatoria definitiva	19
18. Liquidazione dell'aiuto	20
19.Revoca parziale o totale della domanda di aiuto	20

Regione Sardegna PSR 2007/2013

20. Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali	21
21. Trasferimento degli impegni	21
22. Controlli	21
23. Riduzioni, esclusioni e sanzioni	22
24. Iter procedurale	22
25. Informativa trattamento dei dati personali	22
26. Ricorsi	22
Allegati:	23

1. Descrizione ed obiettivi generali della misura

L'obiettivo generale della Misura è quello di concorrere al miglioramento dell'ambiente delle aree rurali mediante un loro utilizzo più sostenibile rispetto alle attività produttive e ai processi di sviluppo in atto, da attuarsi attraverso l'adozione di interventi selvicolturali tesi a favorire la rinaturalizzazione dei soprassuoli forestali. La Misura propone interventi di gestione forestale che non modificano la destinazione produttiva degli ambiti di applicazione ma introduce nuove modalità di gestione più sostenibili sotto il profilo ambientale.

L'obiettivo generale di predisporre i sistemi forestali produttivi all'avvio dei processi di rinaturalizzazione si articola nel dettaglio in obiettivi più operativi che riguardano direttamente due contesti forestali produttivi della Sardegna.

- <u>1° Obiettivo operativo</u>: predisposizione dei sistemi forestali produttivi artificiali costituiti da specie alloctone a conifera all'avvio dei processi di rinaturalizzazione. L'obiettivo operativo punta al miglioramento dell'ambiente nelle sue componenti di biodiversità, paesaggio e suolo, attraverso l'adozione di pratiche selvicolturali a minor impatto in termini di intensità e di distribuzione spaziale dei tagli.
- <u>2º Obiettivo operativo</u>: rinaturalizzazione dei tradizionali sistemi forestali produttivi con specie quercine autoctone, governati a ceduo attraverso operazioni di rinaturalizzazione volte alla diversificazione a gruppi dei sistemi a ceduo (diversificazione strutturale) e/o alla conservazione e tutela delle specie forestali sporadiche (diversificazione compositiva).

Tali obiettivi operativi concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici dell'Asse 2:

- conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi forestali ad alto "valore naturale";
- promuovere i sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione;
- tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

2. Principali riferimenti normativi

Comunitari

- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013;
- Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione Europea del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 1848/2006 della Commissione Europea del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss.mm.ii. recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e ss.mm.ii., di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna;
- Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE)
 n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Reg. (CE) n. 884/2009 della Commissione Europea del 23 settembre 2009, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione e ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione Europea del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la

modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e ss.mm.ii.;

- Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009, che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007;
- Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e ss.mm.ii.;
- Regolamento in esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Nazionali

Forestali

- R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 Legge-quadro in materia di incendi boschivi. G.U. 30 novembre 2000, n. 280.
- Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" art. 149 lett. c) - Interventi non soggetti ad autorizzazione;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 giugno 2005 Linee guida di programmazione forestale;
- Programma Quadro per il Settore Forestale approvato in Conferenza Stato Regioni del 18 dicembre 2008.
- D.M. 21 gennaio 2010 Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura pagamenti silvo-ambientali.

Amministrativi

- Legge n. 689/81, modifiche al sistema penale;
- Legge n. 898/86 Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii. (legge n 300/2000);
- Legge n. 241 del 25 febbraio 1990, relativo a nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, che disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e ss.mm.ii.;

Sviluppo rurale

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Circolare ACIU. 2005.210 del 20 aprile 2005 Manuale delle procedure del fascicolo aziendale elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori;
- Circolare ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007 Sviluppo Rurale Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;
- Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 1205 del 20.03.2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- Decreto Ministeriale del 27 marzo 2008 Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola;
- Circolare UM. 2008.36 del 7 novembre 2008 Sviluppo Rurale Procedura registrazione debiti acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale (PSN 2007- 2013);
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 –
 Edizione 1.1.
- Circolare n. 4 del 02 marzo 2012 Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche -Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2012.

Regionali

Forestali

- L.R. 9 febbraio 1994 n. 4 "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola»" BURAS 18 febbraio 1994, n. 6
- Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 23 agosto 2006 n. 24/CFVA "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" (PMPF regionali)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/21 del 24.01.2006 "Proposta di Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), ai sensi del D.Lgs. 227/2001, art. 3, comma 1"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/9 del 27.12.2007 "Procedura per l'approvazione finale del Piano Forestale Ambientale Regionale redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001"
- Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna n. 1 del 14.02.2008 "Adozione definitiva del Piano Forestale Ambientale Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 19/2006.

- L.R. 25 novembre 2004 n. 8 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale."
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 "L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo." NTA art. 12
 Amministrativi
- Legge Regionale n. 40/90 concernente Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e ss.mm.ii;
 Sviluppo rurale
- Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) Sardegna 2007 2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009, e ss.mm.ii.;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007
 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Presa d'atto della versione finale e disposizioni per l'istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 303/DecA/4 del 8 febbraio
 2008, Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione
 Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008 "D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" Attuazione nella Regione Sardegna."
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 25534/984 del 16.12.2008 concernente l'obbligo di iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del PSR 2007/2013.
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma-Agro Pastorale, Autorità di Gestione di PSR 2007/2013 n. 202/5747 del 25/03/2009 riguardante "Disposizioni per l'attuazione delle misure dell'Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013";
- Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 6 luglio 2010, di applicazione delle disposizioni di cui D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e delega all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. il compito di disporre "Il sistema di riduzioni ed esclusioni" per ogni singola misura del PSR;
- Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. n. 2096/DecA/84 dell'11 agosto 2010, di applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 26/22 del 06.07.2010;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 e ss.mm.ii. recante "Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatoria e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento";

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Portata finanziaria e ripartizione delle risorse

La dotazione finanziaria della Misura 225 è pari a €. 5.600.000,00 ripartita come di seguito specificato:

 Costo totale
 €. 5.600.000,00

 Finanziamento pubblico
 €. 5.600.000,00

 di cui Nazionale
 €. 3.136.000,00

 di cui FEASR
 €. 2.464.000,00

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Regime di aiuto N. 431/2010 (SA. 31677), approvato con Decisione (C2010) 8827 del 14 dicembre 2010.

La dotazione complessiva delle risorse messe a bando si riferisce alle annualità 2012 e 2013, la ripartizione per azione e per anno è di seguito specificata:

Azione 225.1:

 "Gestione silvoambientale dei sistemi forestali produttivi ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctone a conifera", € 1.400.000,00 per anno.

Azione 225.2:

 Intervento 1 "Interventi per la diversificazione strutturale nei sistemi a ceduo", € 1.400.000,00 per anno

4. Periodo d'impegno

Il periodo d'impegno della Misura ha durata di 5 anni e va dal 15/05/2012 fino al 15/05/2017.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al paragrafo 8 "Importo degli aiuti, tipologie di azione/intervento e impegni dei beneficiari".

5. Massimali di aiuto

L'aiuto massimo concedibile annualmente per azienda è pari a €. 50.000,00

6. Criteri di ammissibilità/esclusione

6.1 Localizzazione dell'intervento

Gli interventi sono localizzati sull'intero territorio regionale e precisamente:

- Azione 225.1: sugli ambiti forestali a conifere alloctone con priorità sui contesti montani e collinari a morfologia accidentata;
- Azione 225.2.1: sui soprassuoli governati a ceduo semplice o matricinato con priorità per i contesti a spiccato indirizzo naturalistico della Rete Ecologica Regionale.
- Il sostegno di cui alle sopracitate azioni, è concesso solo per zone boschive¹ di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni.

¹ Art. 2 del D.Lgs. 227/2001. Come modificato dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto,i privati singoli o associati e i Comuni singoli o associati.

Sono escluse dall'aiuto le foreste di proprietà di Stato, Chiesa e Regione.

I richiedenti devono:

- 1. avere la disponibilità giuridica delle superfici forestali indicate per tutto il periodo d'impegno (5 anni);
- 2. avere il nulla osta del proprietario all'esecuzione degli interventi (nei casi di affitto);
- 3. possedere il fascicolo aziendale aggiornato sul sistema informativo dell'anagrafe regionale delle aziende agricole ai sensi del DPR 503/99;
- 4. non essere soggetto a commissariamento per dissesto finanziario (solo soggetti di diritto pubblico);
- 5. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente a quella di impresa in difficoltà come definito dalla Comunicazione della Commissione GUCE C 244/2 del 1 ottobre 2004 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda on-line ad eccezione della disponibilità dei terreni non in proprietà che può essere perfezionata entro 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della prima graduatoria.

Nel caso di Società, Cooperative o Comuni occorre la deliberazione di autorizzazione, da parte dell'organo sociale competente, per il legale rappresentante alla costituzione del fascicolo e alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

6.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

La superficie minima per poter accedere alla misura è la seguente:

 azione 225.1 ettari 25, con una densità media di specie alloctone di almeno 250 piante per ha e una copertura, data dalla proiezione a terra delle chiome, maggiore del 50% della superficie richiesta a premio.

Si precisa che sono escluse dal presente aiuto le superfici investite con le seguenti specie:

- Pinus pinea (pino domestico);
- Pinus pinaster (pino marittimo);
- Pinus halepensis (pino d'aleppo).
- <u>azione 225.2.1</u> ettari 50, sono escluse le formazioni a latifoglia alloctona della specie eucaliptus.

Le superfici ammissibili all'aiuto sono quelle specificate in un'apposita attestazione rilasciata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), su richiesta del beneficiario utilizzando il modello di cui all'allegato C . Il documento riporterà:

- la classificazione a bosco della superficie interessata dall'operazione (art. 2 del D.lgs 227/2001 e ss.mm.ii.);
- l'eventuale presenza, nelle aree di intervento, del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923;
- le superfici di intervento percorse da incendio, per la verifica della sussistenza dei divieti di cui all'art.
 10 commi 1 e 2 della L. 353/2000;
- l'eventuale presenza, nelle aree di intervento, del vincolo sulla sughera L.R. 09.02.1994 n 4 art.6.

L'attestazione indicherà inoltre l'azione/intervento della misura in cui possono ricadere le diverse tipologie di soprassuolo presenti sulle superfici ammissibili all'aiuto. Le procedure da seguire per l'ottenimento dell'attestazione a bosco è stata stabilita dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale d'intesa con il C.F.V.A.. A dimostrazione del possesso del requisito di bosco delle superfici interessate, l'attestazione rilasciata dal C.F.V.A. dovrà essere presentata in originale al Centro di Assistenza Agricola (CAA), ai fini della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, prima della presentazione della domanda di aiuto/pagamento. Una copia del documento dovrà essere successivamente allegata alla domanda cartacea.

La superficie forestale ammissibile a premio deve essere giuridicamente disponibile per l'intero periodo di impegno (5 anni).

I beneficiari si impegnano a realizzare le tipologie di intervento indicate al paragrafo 8 del presente bando.

L'accesso all'aiuto è subordinato alla presentazione di apposita scheda progettuale redatta secondo quando indicato al paragrafo 15.

6.4 Esclusioni specifiche

In ogni caso, sono escluse dagli aiuti le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata e, nel caso di soggetti di diritto pubblico, quelli sottoposti a commissariamento per dissesto finanziario.

Non saranno ammesse a finanziamento le superfici forestali beneficiarie di aiuti a valere delle misure del PSR 2007/2013 122, 226.1, e dei Reg. CEE 2080/92, Reg. CE. 1257/99 art. 31 misura H, Reg. CEE 1609/1989, Reg. CE 1272/88.

Sono inoltre escluse le superfici forestali percorse da incendio a norma dell'art. 10 commi 1 e 2 della L. 353/2000.

7. Criteri di valutazione

Saranno finanziate le domande che risultano ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo da favorire l'attuazione della strategia definita dal PSR per la presente misura.

Criteri di valutazione comuni a tutte le azioni	Peso
Localizzazione delle superfici	
 Investimenti in Comuni a rischio di incendio ai sensi del Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi: 	
a. Investimenti in Comuni classificati ad indice di rischio d'incendio "medio"	2
b. Investimenti in Comuni classificati ad indice di rischio d'incendio "alto"	4
Localizzazione in zone montane	2

Criteri	di valutazione specifici azione 225_1	
1.	Interventi localizzati in contesti a morfologia accidentata con pendenze superiori al 30%	10
2.	Localizzazione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico	2

Criteri d	i valutazione specifici azione 225_2	
1.	Superfici forestali che ricadono in zone Rete Ecologica Regionale ²	10

Si precisa che l'attribuzione del punteggio avviene sulla base della localizzazione prevalente dell'area d'intervento, rispetto al criterio che si sta valutando.

In caso di parità di punteggio, la posizione nella graduatoria sarà determinata nell'ordine:

- dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento ricadente in comuni eleggibili per le Aree LEADER;
- dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento in Zona Montana.

I punteggi necessari alla definizione delle graduatorie definitive, saranno assegnati successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dai criteri di ammissibilità/esclusione.

8. Importo degli aiuti, tipologie di azione/intervento e impegni dei beneficiari

8.1 Importo degli aiuti

L'importo dell'aiuto, per azione/intervento, è stabilito come segue:

- Azione 225.1 "Gestione silvoambientale dei sistemi forestali produttivi ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctone a conifera", l'importo del premio è fissato in 200 €/ha/anno;
- Azione 225.2 Intervento 1 "Interventi per la diversificazione strutturale nei sistemi a ceduo",
 l'importo del premio è fissato in 200 €/ha/anno.

L'aiuto è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'erogazione del premio è legata al rispetto di impegni che superano i requisiti minimi obbligatori stabiliti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (DADA n. 24/CFVA del 23/08/2006) assunte, relativamente all'applicazione della presente Misura 225, quale standard minimo di buona gestione forestale.

Per entrambe le azioni, i beneficiari dovranno rispettare, sull'insieme della loro azienda, il D.M. 21 gennaio 2010 ed i requisiti obbligatori di cui agli artt. 5 e 6 e degli Allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 e ss.mm.ii. (condizionalità).

in aree naturali protette, istituite con leggi Nazionali e Regionali

² Superfici forestali che ricadono:

⁻ in siti della rete natura 2000, individuati ai sensi della normativa Europea.

8.2 Tipologie di azione/'intervento e impegni dei beneficiari

8.2.1 Azione 225.1 Gestione silvoambientale dei sistemi forestali produttivi ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctone a conifera.

L'ambito applicativo dell'Azione 225.1 è rappresentato dalle superfici forestali regionali a prevalenza di specie alloctone, tra cui in particolare quelle a conifera. Il contesto forestale di riferimento è in primo luogo quello rappresentato dai numerosi rimboschimenti "affermati", realizzati in Sardegna con tali specie a partire dagli anni '70 e fino ai primi anni '90. I rimboschimenti realizzati per finalità produttive hanno visto l'impiego diffuso di specie non autoctone per l'ambito regionale sardo.

Tipologie d'intervento: Tali soprassuoli, secondo una logica di rinaturalizzazione dei sistemi, necessiterebbero oggi di specifici interventi selvicolturali funzionali alla lenta e graduale sostituzione delle specie alloctone con la naturale vegetazione autoctona, perdendo di fatto quella quota di produttività legata al maggiore accrescimento di dette specie rispetto a quelle autoctone, e viceversa acquisendo caratteristiche di maggiore funzionalità e stabilità dell'ecosistema.

Gli interventi selvicolturali di "utilizzazione", da adottare, devono essere realizzati in termini di maggiore compatibilità ambientale, onde evitare peggiori effetti causati da repentino denudamento dei suoli. Modalità sostitutive caute e capillari rendono tuttavia gli interventi economicamente ancora più onerosi e palesemente antieconomici e dunque a macchiatico negativo.

L'Azione ha quindi una doppia valenza silvoambientale: da un lato adottare moduli selvicolturali a basso impatto e conseguente minore redditività nella gestione del sistema produttivo, dall'altro aprire il sistema alla possibilità dell'avvio del processo di sostituzione della specie forestale alloctona con specie autoctone a minore redditività.

Gli impegni selvicolturali dei beneficiari previsti dall'Azione prevedono:

- operazioni di taglio che, rispetto alle forme di utilizzazione ordinaria, dovranno essere di minore intensità e a carattere strettamente selettivo e\o modulare ed essere preferibilmente localizzati attorno a eventuali nuclei di rinnovazione naturale di specie autoctone presenti all'interno dell'impianto, in modo da potenziare eventuali presenze di innesco del processo di rinaturalizzazione;
- nel caso di assenza di nuclei spontanei di vegetazione autoctona, tagli pianificati per moduli spaziali localizzati, ovvero l'apertura di aree ben definite (o buche) mediante "tagli a buche". In questo modo si creano, all'interno dell'impianto artificiale iniziale, radure ben definite che ospiteranno il reinserimento (spontaneo o supportato) delle specie autoctone. Si tratta quindi di una modalità di pianificazione dei tagli di utilizzazione molto lontana dall'approccio ordinario dei tagli sistematici distribuiti uniformemente sull'intero compendio forestale;
- Ai fini dell'Azione sono ammissibili tagli di utilizzazione selettivi e/o modulari con un range di limitazione dal 20% al 30% degli esemplari (questo vuol dire che possiamo asportare massimo il 30% e minimo il 20% della massa totale presente, nell'arco dei 5 anni d'impegno), eventualmente attorno a nuclei preesistenti di rinnovazione naturale.

8.2.2 Azione 225.2 Diversificazione strutturale e compositiva dei sistemi forestali

Tale Azione si articola in 2 tipologie d'intervento:

- 225.2.1. Interventi per la diversificazione strutturale nei sistemi a ceduo;
- 225.2.2. Interventi per la diversificazione compositiva attraverso la protezione delle specie forestali sporadiche, questa azione in questa fase non viene attivata.

225.2.1. Interventi per la diversificazione strutturale nei sistemi a ceduo:

L'ambito applicativo dell'intervento è rappresentato dalle superfici forestali regionali a prevalenza di latifoglia autoctona governata a ceduo, tra cui in particolare le specie quercine del tipico bosco sardo a leccio e roverella.

Gli impegni silvocolturali dei beneficiari previsti dall'intervento sono:

- realizzazione dei tagli di utilizzazione su superfici di bosco di dimensioni ridotte rispetto a quelle ordinarie ("prese") e tra loro non contigui con l'effetto della creazione di un sistema forestale strutturalmente diversificato per gruppi al fine di conseguire una struttura complessiva disetaneiforme (struttura disetanea a gruppi);
- "rilascio", all'atto delle utilizzazioni, di matricine di eventuali specie sporadiche presenti, soprattutto in aree di particolare interesse conservazionistico o di fragilità idrogeologica.

Nello specifico sono ammissibili gli interventi di utilizzazione ricadenti in complessi forestali della dimensione minima di 50 ettari, tenendo conto del fatto che la diversificazione strutturale assume un rilevante effetto sulla qualità del paesaggio e assicura maggiore funzionalità se perseguita a livello di complesso forestale di dimensioni minime significative. I tagli saranno da effettuarsi su "prese" della dimensione massima di 5 ettari, in dipendenza dalle particolari condizioni geomorfologiche e litologiche.

La superficie boscata direttamente soggetta agli interventi di utilizzazione (superficie somma delle "prese") durante l'intero periodo di programmazione del PSR è stabilita nel limite massimo del 30% della superficie dell'intero complesso forestale.

9. Durata degli impegni dei beneficiari

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del pagamento dell'aiuto deve assumere e rispettare per tutto il periodo d'impegno pari a 5 anni, gli impegni specificati per azione/intervento nel paragrafo 8.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione del D.M. 21 gennaio 2010 e degli articoli 5 e 6 ed allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009, gli impegni esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE 1974/2006 per gli impegni assunti a partire dal 2012 a norma dell'articolo 47 (pagamenti silvoambientali) del regolamento (CE) n. 1698/2005, per un periodo fra cinque e sette anni, a partire dal 1 gennaio 2014, vi è la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo (2014-2020);

In caso di non accettazione dell'adeguamento degli impegni ai sensi della clausola di revisione di cui al citato art 46 del reg. CE 1974/2006, il beneficiario può decidere di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso

10. Presentazione delle domande di aiuto/pagamento

10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento o di pagamento annuale hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda presso un CAA autorizzato da AGEA, previo conferimento di mandato scritto.

Per le aziende agricole, contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà alla loro iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto

dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ss.mm.ii., e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte dell'interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio") a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (<u>www.regione.sardegna.it</u>).

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN per via telematica.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda).

Per la compilazione della domanda devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato A che sarà reso disponibile contestualmente all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e comunicato con apposito avviso.

10.3 Termine di presentazione delle domande

Per l'annualità 2012, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di aiuto/pagamento è il 15 maggio 2012 (Circolare AGEA n. 4 del 02 marzo 2012).

10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il termine previsto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 maggio previsto dall'articolo 11 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **11 giugno 2012** sono irricevibili.

10.5 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **31/07/2012** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente. Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente; nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal rappresentante legale. Atteso che le domande di aiuto/pagamento e le dichiarazioni a corredo sono sottoscritte dall'interessato in presenza del responsabile dell'ufficio del CAA al quale AGEA ha delegato il compito di provvedere all'identificazione del sottoscrittore, le domande di

aiuto/pagamento e le dichiarazioni a corredo prive della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore sono considerate ricevibili ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000

- b. Copia dell'attestazione rilasciata dal CFVA
- c. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati:
 - per richiedenti privati singoli deve essere indicato, nome, cognome, codice fiscale e numero di domanda;
 - per richiedenti privati associati, Comuni singoli o associati, deve essere indicata, ragione sociale, partita iva e numero di domanda

Solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti a. e b. relativi a più domande.

La documentazione di cui ai punti **a**, **b**, **c** può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla busta la dicitura "Domanda per la Misura 225 –Pagamenti silvoambientali 2012". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

11. Modifica della domanda di aiuto/pagamento

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti:

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- d. modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le suddette variazioni se necessario dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il 31 maggio 2012, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione, pari

all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento. Pertanto le domande di modifica presentate oltre il **11 giugno 2012** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda di modifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il 31/07/2012, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda per la Misura 225 – Azione – Pagamenti silvo ambientali 2012". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

12. Ricezione, protocollazione e presa in carico delle domande

ARGEA è responsabile della ricezione, protocollazione e presa in carico delle domande.

Per ogni domanda presentata deve essere costituito presso ARGEA un fascicolo della domanda contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le check-list relative ai controlli eseguiti che dovrà essere conservato per 10 anni.

Il competente Dirigente di ARGEA individua i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande di aiuto che provvedono, per ciascuna domanda, alla compilazione e alla sottoscrizione delle check list di controllo e del rapporto istruttorio.

13. Controllo di ricevibilità e di ammissibilità delle domande

ARGEA procede al controllo amministrativo che comporta la verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle domande.

Ai sensi dell'art. 11 par. 1 del Reg. (UE) n. 65/2011 e ss.mm.ii., i controlli amministrativi devono essere effettuati sul 100% delle domande di aiuto e riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare con mezzi amministrativi. La verifica riguarderà l'effettiva finanziabilità della domanda di aiuto attraverso i controlli incrociati nell'ambito del SIGC e i controlli tecnico-amministrativi del rispetto dei requisiti.

Controllo di ricevibilità

Non saranno ritenute ricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo o viceversa solo per via telematica;
- prive della firma del richiedente;
- prive dell'attestazione del CFVA;
- prive, nel caso di Società, Cooperative o Comuni, della deliberazione di autorizzazione, rilasciata dell'organo sociale competente, per il legale rappresentante alla costituzione del fascicolo e alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAN.

Controllo di ammissibilità e selezione delle domande

Tutte le domande ricevibili saranno sottoposte al controllo di ammissibilità.

In questa fase l'ammissibilità e selezione delle domande avverranno sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda.

Sulla base dei dati presenti sulla domanda, ARGEA provvederà:

- alla verifica dei singoli criteri applicabili a quella specifica domanda;
- alla verifica del rispetto del massimale di aiuto previsto dalla misura;
- alla verifica della superficie minima per poter aderire alla misura/azioni.

14. Prima graduatoria delle domande

Verificata la ricevibilità e validati i punteggi alle domande presentate, per ciascuna azione prevista dalla misura, sarà predisposta la graduatoria unica regionale sulla base del punteggio attribuito da ARGEA.

Per ogni azione, la graduatoria, approvata con provvedimento del dirigente competente di ARGEA, sarà articolata in tre sezioni:

- 1) domande ammissibili finanziabili, sulla base dei contributi richiesti e delle risorse programmate;
- 2) domande ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie;
- 3) domande non ammissibili, con l'indicazione della motivazione.

Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUAA;
- ragione sociale;
- punteggio attribuito;
- posizione in graduatoria;
- importo dell'aiuto richiesto e importo dell'aiuto concedibile, per le domande ammissibili.

Nel provvedimento saranno indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Il provvedimento sarà integralmente pubblicato, dandone avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito albo dell'ARGEA e sul sito web della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande eventualmente non ammissibili.

15. Presentazione della scheda progetto

I richiedenti le cui domande risultino ammissibili e finanziabili dovranno presentare la scheda progetto al competente Servizio Territoriale di ARGEA entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria.

La scheda progetto deve essere composta dagli elaborati tecnici e dalla documentazione amministrativa di seguito indicata:

- Relazione Tecnica degli obiettivi perseguiti, dei principali aspetti che caratterizzano l'area d'intervento sotto il profilo stazionale (altimetrico, vegetazionale, stabilità delle pendici, climatico).
 Dovranno essere dettagliati i criteri di scelta e le modalità di realizzazione dell'intervento.
- 2. <u>Ripartizione dell'area</u> di interesse in unità territoriali permanenti di riferimento gestionale (particelle forestali PF) la cui delimitazione tiene conto anche di tutta una serie di parametri non specificatamente colturali. Per ogni singola PF dovrà essere eseguita una descrizione dettagliata comprendente i seguenti parametri minimi:
 - Struttura e sviluppo della vegetazione (tipo colturale, grado evolutivo (es. ceduo in produzione, ceduo maturo, ecc), classe di età, origine del bosco, % di copertura arborea, composizione specifica sulla % di copertura arborea (posto 100 la copertura arborea, la somma delle diverse % di composizione specifica deve essere uguale a 100, ecc.);
 - Parametri dendrometrici orientativi (altezza dominante, altezza media, diametro medio, numero di fusti ha, numero di ceppaie ha, densità, distribuzione, fertilità, novellame, rinnovazione, danni al soprassuolo, ecc.);
- 3. <u>Disegni delle aree di intervento</u>, le aree d'intervento debbono essere riportate in scala adeguata;
- 4. <u>Corografia al 25.000</u> con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda forestale oggetto di intervento con l'individuazione di tutti i corpi aziendali;
- 5. <u>CTR al 10.000</u> con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda forestale oggetto di intervento con l'individuazione di tutti i corpi aziendali;
- 6. <u>Planimetria Catastale</u> in scala adeguata con indicazione dettagliata delle aree d'intervento;
- 7. Cronoprogramma degli interventi per singola PF;
- 8. <u>Deliberazione di approvazione della scheda progetto</u> da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Consiglio comunale, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge, nel caso di schede progetto presentate da Società, Cooperative o Comuni.

Al fine di agevolare i rilievi speditivi in bosco il CFVA ha predisposto una scheda di rilievo, allegata al bando (Allegato D).

Gli elaborati cartografici devono consentire l'agevole individuazione dell'azienda nel territorio, oltre all'immediata valutazione della situazione dell'intervento da realizzare.

La scheda progetto deve essere redatta da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine professionale.

Tutti gli elaborati tecnici, da prodursi in due copie, devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

Una delle copie del progetto sarà trasmessa dall'ufficio Argea competente al C.F.V.A. che, provvederà all'emissione del parere forestale sugli interventi proposti, previa verifica della necessità di ulteriori pareri/autorizzazioni da altri enti interessati. Il parere forestale sarà dal C.F.V.A. inoltrato all'ufficio Argea competente.

16. Controlli di ammissibilità ed istruttoria della scheda progetto per le domande finanziabili

Successivamente alla presentazione delle schede progetto si provvederà al controllo dell'ammissibilità delle domande finanziabili.

I controlli di ammissibilità e l'istruttoria delle schede progetto potrebbero comportare la rideterminazione del punteggio spettante che potrà avvenire solo in diminuzione, in quanto in ogni caso non potrà essere attribuito, ai singoli criteri e nel totale, un punteggio superiore a quello attribuito in fase di verifica dei criteri applicabili alla domanda.

Le domande con il punteggio rideterminato in diminuzione saranno riposizionate in graduatoria.

Ricevuta e protocollata la documentazione progettuale, ARGEA effettuerà i controlli di ammissibilità e l'istruttoria della scheda progetto sulle domande finanziabili, da concludersi entro 60 giorni dalla sua presentazione.

Durante tale fase si procederà alla verifica:

- a) della validità e della congruenza dei dati e delle dichiarazioni rese dal richiedente, al fine di accertare il rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione. Le dichiarazioni che riguardano i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione saranno verificate in sede istruttoria sul 100% delle domande. Nel caso vengano accertate dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà, oltre che all'archiviazione dell'istanza, anche all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente per tale fattispecie di irregolarità;
- b) della documentazione richiesta e pervenuta in termini di presenza, qualità e contenuto;
- c) dell'idoneità tecnica delle proposte progettuali.

L'ufficio istruttore, qualora fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni alla scheda progetto, può richiedere documentazione integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione.

Nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai sopraelencati punti a), b), c), si avrà l'inammissibilità delle domande e la loro conseguente archiviazione.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere posseduti dal richiedente e verificati alla data di rilascio della domanda sul portale SIAN. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione prodotta che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardano dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio. Inoltre, sulla base di ulteriori informazioni fornite dal richiedente, non si possono modificare in aumento le superfici richieste a premio.

17. Graduatoria definitiva

A conclusione della fase istruttoria, ARGEA pubblicherà per ogni azione, la graduatoria definitiva, approvata con provvedimento del dirigente competente di ARGEA, che sarà articolata in due sezioni:

- 1) domande ammissibili;
- 2) domande non ammissibili.

Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUAA;
- ragione sociale;

- punteggio attribuito;
- posizione in graduatoria;
- importo dell'aiuto richiesto e importo dell'aiuto concesso, per le domande ammissibili;
- motivazione dell'esclusione, per le domande non ammissibili.

Nel provvedimento saranno indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Il provvedimento sarà integralmente pubblicato, dandone avviso sul BURAS a mezzo affissione all'apposito albo dell'ARGEA e sul sito web della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande eventualmente non ammissibili.

18. Liquidazione dell'aiuto

Le domande di aiuto/pagamento che, nella graduatoria definitiva, risultino ammissibili e finanziabili, possono entrare a far parte dell'elenco di liquidazione regionale che viene inviato ad AGEA, incaricata dell'erogazione dei contributi al beneficiario.

19. Revoca parziale o totale della domanda di aiuto

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente misura/azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

19.1 Revoca parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, online utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda di aiuto per la Misura 225 – Azione 1 e/o 2.1 – Pagamenti silvo ambientali". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di aiuto comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

19.2 Revoca totale

La revoca totale della domanda di aiuto deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda di aiuto per la Misura 225 – Azione 1 e/o 2.1 – Pagamenti silvo ambientali".

La revoca totale della domanda di aiuto, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

20. Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale - domanda per la Misura 225 – Azione 1 e/o 2.1 – Pagamenti silvo ambientali". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

21. Trasferimento degli impegni

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii., se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno – domanda di aiuto Misura 225 – Azione 1 e/o 2.1 – Pagamenti silvo ambientali". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

22. Controlli

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 65/2011 e ss.mm.ii.

23. Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 18 del Reg. UE n. 65/11, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e obblighi connessi si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e ss.mm.ii.

24. Iter procedurale

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di ricezione della copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

25. Informativa trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

26. Ricorsi

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Informativa clausola compromissoria – Camera arbitrale:

 in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 43 del 21.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato secondo le istruzioni impartite da AGEA.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

Allegati:

Allegato A: Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di aiuto/pagamento – Annualità 2012, reso disponibile contestualmente all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e comunicato con apposito avviso.

Allegato B: Matrice prodotti/interventi

Allegato C: modulo richiesta attestazione CFVA

Allegato D: Scheda di rilievo CFVA